

Articolo 1, commi 87 e 88
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

I commi 87 e 88 introducono il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata, modificando, in particolare, l'art. 14 del dl 4/2019, che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d.«quota 100», su cui *cfr. infra*, il box a fine scheda), la cui applicazione è prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 (fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).

In dettaglio, si modifica l'art. 14, comma 1, introducendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#)²⁴, che maturino nel corso dell'anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. «quota 102»), fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Anche in questo caso, come per quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 \(comma 87, lett. a\)\)](#).

In particolare, il comma 12-bis dell'art. 12 ha disposto, tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013, che, in particolare, i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, devono essere aggiornati a cadenza triennale. **Dal 2019, i suddetti adeguamenti avvengono invece con cadenza biennale**, per effetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 13, dl 201/2011.

²⁴ Ai sensi della disposizione, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (che esercitano, cioè, abitualmente, arti e professioni) nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.

Dalla integrazione del comma 1, dell'art. 14 consegue l'estensione al nuovo istituto delle disposizioni attualmente dettate per "quota 100", con riferimento (comma 87, lett. b, c, d) ed e):

- **alla facoltà, prevista dall'art. 14, comma 2, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni (lett. b));**
- **alla non cumulabilità, prevista dall'art. 14, comma 3, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui(lett. b));**
- **alla non applicabilità, prevista dall'art. 14, comma 6, lett. d), anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata "Quota 102", del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (lett. b));**
- **alla applicabilità, prevista dall'art. 14, comma 7, delle disposizioni per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale) di cui all'[articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (per il quale resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno), Si prevede, altresì, per l'anno 2022, che il suddetto personale, assunto a tempo indeterminato, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (lett. c));**
- **alla possibilità di erogare, ai sensi dell'art. 22, comma 1, un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2021 (lett. d));**
- **al riconoscimento, previsto dall'art. 23, comma 1, dell'indennità di fine servizio, comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di e del personale degli enti pubblici di ricerca (lett. e)).**

La relazione tecnica stima che, sulla base dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro, derivano i seguenti maggiori oneri (che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica):

Anno	Maggiore numero di pensioni alla lise dell'anno (nigliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi pensionistici	Oneri(+)/risparmi(TFR)	Oneri(+)/rispar(TFR)	Oneri(+)/risparmi(oneri complessivi)
		(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
20	16,8	129	62,2	46,7	175,7
20	23,5	656	31	23,3	679,3
20	15,1	566	-30,9	-23,2	542,8
20	5,5	318	-40,6	-30,5	287,5
20	1	13	-19,2	-14,4	-1,4

Il comma 88 dell'articolo, infine, sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, u. 145, che, al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Secondo la Relazione tecnica, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti in termini di minori oneri:

Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica,	
2022	9,2
2023	0,9
2024	1.819,6
2025	2.791,2
2026	3.852,2
2027	3.364,5
2028	3.859,5
2029	3.849,5
2030	3.841,5
2031	3.831,5
dal 2032	3.931,5

• **"QUOTA 100"**

L'[articolo 14 del decreto legge numero 4 del 2019](#) introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la **pensione anticipata** in presenza di un **requisito anagrafico pari a 62 anni** (non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e **di un'anzianità contributiva minima di 38 anni** in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché in favore degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per il conseguimento del suddetto requisito contributivo, coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali interessate da quota 100, possono ricorrere all'istituto del **cumulo gratuito** dei periodi assicurativi non coincidenti nelle richiamate gestioni amministrate dall'INPS.

La pensione anticipata in oggetto **non è cumulabile** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per quanto riguarda la **decorrenza** del trattamento pensionistico, questa è fissata:

- al 1° aprile 2019, se lavoratori privati, e al 1° agosto 2019, se dipendenti pubblici, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018;
- trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratori privati, sei mesi se dipendenti pubblici per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019.

I lavoratori del comparto scuole e Afam devono presentare la domanda di pensionamento con quota 100 entro la fine di febbraio di ciascun anno, con possibilità di uscita a partire dall'inizio dell'anno scolastico o accademico rientrante nel medesimo anno.

Infine, dall'ambito del nuovo istituto è escluso il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia, di polizia penitenziaria e della Guardia di finanza ed il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 22 del medesimo decreto legge prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterale di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni.

I dipendenti pubblici che accedono a Quota 100 possono ottenere l'**erogazione del trattamento di fine servizio** comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando alla suddetta detassazione. La definizione delle concrete modalità operative di tale anticipo del TFS/TFR sono state definite con **Decreto della funzione pubblica del 19 agosto 2020**.

Articolo 1, commi 89 e 90
(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

I commi 89 e 90 istituiscono un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

In dettaglio, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico **con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 89)**.

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 (**comma 90**).

Articolo 1, commi 91-93
(Modifiche alla normativa sull'APE sociale)

I commi da 91 a 93, modificati dal Senato, novellano la disciplina dell'APE sociale, prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022.

In dettaglio, le disposizioni in commento:

- 1) modificano **l'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232**, che istituisce l'APE sociale (cfr. **infra** il box a fine scheda) prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 2022:
 - **al comma 91: l'applicazione sperimentale dell'istituto fino al 31/12/2022** modificando la attuale scadenza del 31/12/2021 (di cui è parola all'alinea del comma 179); **la soppressione del riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli aventi diritto** tra le condizioni previste dalla lett. a) del comma 179 per l'accesso all'Istituto;
 - **al comma 92, l'applicazione dell'istituto dell'ape sociale ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2, annesso alla legge in esame, che abbiano i requisiti di cui alla lettera d) del comma 179.** Si tratta di lavoratori che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli edili vale quanto illustrato in sede di commento al comma 1
 - L'Allegato 2, riprodotto in calce alla scheda, elenca le categorie professionali, individuate sulla base della classificazione ISTAT, che accedono al beneficio dell'APE sociale e che si aggiungono (in base a quanto riportato dalla Relazione illustrativa) all'elenco di cui all'allegato c) alla l. 232/2016, previsto dal testo del comma 179²⁵.

²⁵ **L'Allegato C all'articolo 1, comma 179, lettera d), in vigore dal 1 gennaio 2018, prevede le seguenti categorie professionali:**

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

▪ **Il Senato ha, inoltre, stabilito che per gli operai edili²⁶, per i ceramisti²⁷ e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta²⁸ il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).**

2) al comma 93, primo periodo, incrementano l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame, di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.

L'attuale dotazione è pari 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 e, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie suddette, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;

3) al comma 93, secondo periodo, dispongono la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2022, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del [decreto legislativo n. 67 del 2011](#)

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

²⁶ “Come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini”, precisa la novella.

²⁷ Di cui alla **classificazione Istat 6.3.2.1.2**

²⁸ Di cui alla **classificazione Istat 7.1.3.3**

pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2022 (entro il 31 marzo ovvero entro il 15 luglio 2018, fermo restando che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui si è detto sopra al punto n. 2²⁹, residuano le necessarie risorse finanziarie).

In base alla Relazione tecnica allegata al provvedimento originario, l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. n. 232/2016 determina, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti. Anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%. Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi).

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

La Ragioneria ha aggiornato la relazione tecnica, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, con riferimento al requisito contributivo di ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

²⁹ Cfr. anche l'[articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017](#)

Il maggior onere derivante da tali modifiche è pari a 2,7 nel 2022, 3,8 nel 2023, 3,6 nel 2024, 2,6 nel 2025, 2,0 nel 2026, 0,8 nel 2027, annullandosi a partire dal 2028.

La Relazione tecnica, tra le osservazioni non ostative alla bollinatura del provvedimento, specifica che “la disposizione altera l’istituto della prestazione ape sociale abbassando il requisito contributivo (da 36 anni di contributi a 32 anni di contributi) per i soggetti lavoratori occupati in una singola attività, ponendo i presupposti per ulteriori richieste da parte dei lavoratori che esercitano altre attività incluse nella lista dei lavoratori gravosi. Abbassare a 32 anni di contributi l’accesso ad ape sociale per l’impiego in una o nelle attività “gravose” determinerà la richiesta di inserire i lavoratori addetti ad attività usuranti nella lista dei beneficiari di ape sociale, con ulteriori e significativi oneri. In via aggiuntiva si apre la questione che per soggetti lavoratori si deroga al pensionamento di vecchiaia con anzianità contributive basse. In sostanza, la modifica introdotta, anche se di entità apparentemente contenuta, in realtà altera l’istituto di ape sociale per i lavoratori addetti ad attività gravose, e di fatto indebolisce un requisito contributivo per l’accesso all’anticipo di pensione/prestazione che dovrebbe essere più significativamente elevato per soggetti che lavorano e non sono disoccupati.”

Professioni sulla base della classificazione Istat

- 2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate
- 32.1- Tecnici della salute
- 4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
- 5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
- 5.4.3- Operatori della cura estetica
- 5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
- 6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
- 7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
- 7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
- 7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
- 7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
- 7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
- 7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
- 7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
- 7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
- 7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- 7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- 7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- 8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- 8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- 8.1.52- Portantini e professioni assimilate
- 8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- 8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

• **APE Sociale**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della [L. 232/2016](#) ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 339, L. 178/2020](#)) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una **indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni**. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della [L. 205/2017](#), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della [L. 232/2016](#) (come modificati sostanzialmente dalla [L. 205/2017](#)) possono accedere all'APE sociale i **soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:**

soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'[art. 7 della L. 604/1966](#) e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'[articolo 3, c. 3, della L. 104/1992](#)), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal [D.P.C.M. 88/2017](#) ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna**);

per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;

Si ricorda anche l'istituzione, ad opera della [L. 205/2017](#), del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall'[art. 18 del D.L. 4/2019](#).

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

mancata cessazione dell'attività lavorativa;

titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il [D.P.C.M. 88/2017](#) sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Si segnala che l'[art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017](#) attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale). Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'[articolo 1, comma 150, della L. 205/2017](#), l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.

Articolo 1, comma 94 ***(Opzione donna)***

Il comma 94 proroga il trattamento pensionistico anticipato (“Opzione donna”), per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo:

- **al comma 1 dell’articolo, la proroga, per l’anno 2022, del trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome;**
- **al comma 3 dell’articolo, l’aggiornamento della disposizione che regola la prima applicazione della norma per l’anno 2022, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale)³⁰ a tempo indeterminato, per il quale si prevede che possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (anziché entro il 28 febbraio 2021).**

Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all’articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest’ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall’inizio dell’anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre.

³⁰ Per il personale del comparto scuola, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno ([*articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*](#)).

Di seguito si riporta la stima degli oneri recati dalla disposizione in esame, di cui alla relazione tecnica allegata al provvedimento:

Anno	Maggiore numero di (mgi. di unità)	Onere (-i) /risparmio (-) Pensioni (milioni di euro al lordo degli effetti)	Onere (±) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al lordo degli effetti)	Onere (+) /risparmio e) TFS (milioni di euro al netto degli effetti)	Onere (+) /risparmia (-) Totale (milioni di euro al lordo degli effetti)	Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	17,0	111,2	0,0		111,2	111,2
2023	28,2	317,3	0,0		317,3	317,3
2024	29,1	384,6	115,1	95,5	499,7	480,1
2025	24,2	383,4	78,4	65,1	461,8.	448,5
2026	15,0	243,8	29,5	24,5	273,3	268,3
2027	7,6	160,3	6,3	5,2	166,6	165,5
2028	14	57,0	-28,9	-24,0	28,1	33,0
2029	0,0	-30,1	-121,9	-101,2	-152,0	-131,3

• **Opzione donna**

L'[articolo 1, comma 9, della L. 243/2004](#) ha introdotto una **misura sperimentale** (cd. opzione donna) **che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome** (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di **accedere anticipatamente al trattamento pensionistico**, a condizione che optino per il **sistema di calcolo contributivo integrale**.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal [D.L. 201/2011](#) (cd. **Riforma Fornero**), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i **requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015**.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati **entro il 31 dicembre 2015** ha posto significativi **problemi interpretativi**. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato

risoluzioni (rispettivamente la [7-00159/2013](#) e la [7-00040/2013](#)) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

L'[articolo 1, comma 281, della L. 208/2015](#) (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la **maturazione dei requisiti entro tale data**.

L'[articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016](#) (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'[art. 1, c. 9, della L. 243/2004](#)) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'[art. 12 del D.L. 78/2010](#)).

Successivamente, l'[articolo 16 del D.L. 4/2019](#) ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) **entro il 31 dicembre 2018** (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Il suddetto termine è stato **prorogato al 31 dicembre 2020**, da ultimo, dall'[articolo 1, comma 336, della L. 178/2020](#) (**legge di bilancio 2021**).

Si ricorda, infine, che nel corso della XVII Legislatura la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha svolto, concludendola il 6 luglio 2016, un'indagine conoscitiva sull'**impatto in termini di genere della normativa previdenziale** e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. In particolare, dalle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni emergerebbe l'esistenza di rilevanti differenziali di genere con riferimento sia agli importi medi delle singole prestazioni pensionistiche, sia al complessivo reddito pensionistico dei beneficiari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [documento conclusivo](#) approvato.